

Questione pregiudiziale

Se il criterio di gestione obbligatorio (CGO) 10, quale enunciato all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008⁽¹⁾, in cui si rinvia all'articolo 55, prima e seconda frase, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽²⁾, debba essere interpretato nel senso che tale criterio riguarda anche la situazione in cui viene utilizzato un prodotto fitosanitario che nello Stato membro di cui trattasi non è autorizzato ai sensi di quest'ultimo regolamento.

⁽¹⁾ GU 2013, L 347, pag. 549.

⁽²⁾ GU 2009, L 309, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il
29 marzo 2021 — Staatssecretaris van Financiën / X**

(Causa C-194/21)

(2021/C 228/32)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Financiën

Resistente: X

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 184 e 185 della direttiva IVA 2006⁽¹⁾ debbano essere interpretati nel senso che il soggetto passivo che all'acquisto di un bene o di un servizio abbia omissso di effettuare la detrazione dell'imposta a monte («la detrazione iniziale»), in virtù del previsto impiego per operazioni soggette a imposta, entro il termine di decadenza nazionale applicabile, ha il diritto di effettuare detta detrazione in sede di rettifica — in occasione della prima immissione in uso di tale bene o servizio — qualora al momento della suddetta rettifica l'uso effettivo non sia diverso dall'uso previsto.
- 2) Se per rispondere alla prima questione sia rilevante la circostanza che la mancata effettuazione della detrazione iniziale non sia dovuta a elusione o abuso di diritto e che non siano stati accertati effetti negativi per l'Eriario.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen Sad Lukovit (Bulgaria) il 26 marzo
2021 — LB / Smetna palata na Republika Bulgaria**

(Causa C-195/21)

(2021/C 228/33)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Rayonen Sad Lukovit

Parti

Ricorrente: LB

Resistente: Smetna palata na Republika Bulgaria

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 58, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE ⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che i requisiti imposti nei criteri di selezione quanto alle capacità professionali del personale degli operatori economici in un appalto in un settore edile specializzato possano essere più severi rispetto ai requisiti minimi di formazione e qualifica professionale previsti dalla *lex specialis* nazionale [articolo 163a, paragrafo 4, dello ZUT (legge sulla pianificazione territoriale)], senza che risultino a priori restrittivi della concorrenza, e più in concreto: se il requisito della «proporzionalità» delle condizioni di partecipazione imposte con riferimento all'oggetto dell'appalto a) richieda una valutazione da parte del giudice nazionale sulla base delle prove raccolte e dei parametri concreti dell'appalto, anche nei casi in cui la normativa nazionale determini una serie di soggetti specializzati qualificati, in linea di principio, per svolgere le attività nell'ambito dell'appalto, oppure b) consenta di limitare il controllo giurisdizionale alla sola verifica se le condizioni di partecipazione non siano eccessivamente severe rispetto a quelle previste nella *lex specialis* nazionale.
- 2) Se le disposizioni del titolo II «Misure e sanzioni amministrative» del regolamento n. 2988/95 ⁽²⁾ debbano essere interpretate nel senso che la stessa violazione dello *Zakon za obshtestvenite porachki* (legge sugli appalti pubblici, ZOP), che recepisce la direttiva 2014/24/UE (compresa la violazione compiuta nella definizione dei criteri di selezione, per la quale il ricorrente è stato sanzionato), possa comportare conseguenze giuridiche diverse a seconda del fatto che la violazione sia colposa oppure intenzionale o causata da negligenza.
- 3) Se i principi di certezza del diritto ed effettività consentano, alla luce dell'obiettivo di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95 e ai considerando 43 e 122 del regolamento n. 1303/13 ⁽³⁾, che le diverse autorità nazionali chiamate a salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione europea valutino in modo diverso gli stessi fatti nell'ambito della procedura di appalto, più concretamente: che l'autorità amministrativa del programma operativo non accerti alcuna violazione nella definizione dei criteri di selezione, mentre la Corte dei conti consideri, nel successivo controllo, senza che sussistano particolari circostanze o ne siano intervenute di nuove, che tali criteri restringono la concorrenza e per tale motivo infligga una sanzione amministrativa all'amministrazione aggiudicatrice.
- 4) Se il principio di proporzionalità osti a una normativa nazionale come quella di cui all'articolo 247, paragrafo 1, dello ZOP, secondo cui l'amministrazione aggiudicatrice che violi formalmente il divieto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, della medesima legge sia punita con un'ammenda pari al 2 per cento del valore dell'appalto, IVA compresa, tuttavia con un massimale di Leva (BGN) 10 000, senza necessità di accertare la gravità della violazione e le sue conseguenze effettive o potenziali per gli interessi dell'Unione.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).

⁽²⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU 1995, L 312, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 320).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Okrazhen sad — Burgas (Bulgaria) il 31 marzo 2021 — Procedimento penale a carico di «DELTA STROY 2003» EOOD

(Causa C-203/21)

(2021/C 228/34)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Okrazhen sad — Burgas

Parte nel procedimento penale principale

«DELTA STROY 2003» EOOD